



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

**Provincia di Cuneo**

**C.F. 93054070045**

**P.I. 03817900040**

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)

tel 0174 705600 - fax 0174 705645

e-mail: [unimontceva@vallinrete.org](mailto:unimontceva@vallinrete.org)

PEC: unimontceva@legalmail.it

**SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA**

Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786

e-mail: [sociale.ceva@vallinrete.org](mailto:sociale.ceva@vallinrete.org) pec: sociale.ceva@legalmail.it

**Servizio Domiciliarità Permanente**

**Capitolato d'Oneri**

**CIG 8342300BBB**

**STAZIONE APPALTANTE:**

**Denominazione:** Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida

**Località:** San Bernardino -Via Case Rosse n.1 -12073 Ceva (Cn)

**Area di riferimento:** Socio-Assistenziale

**Responsabile del procedimento:** Greta Giuria

**Codice NUTS:** ITC16

## **PREMESSA – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO**

Il presente capitolato disciplina la gestione del Servizio di Domiciliarità Permanente di competenza della Stazione appaltante, Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida.

L'Assistenza Domiciliare si rivolge ad adulti e minori e ai rispettivi sistemi parentali con interventi collocati nella rete dei servizi territoriali e finalizzati a garantire adeguati livelli di cure alle persone in difficoltà, il miglioramento della loro qualità di vita a domicilio, l'aiuto nella tutela della salute, la permanenza e il reinserimento nel loro ambiente familiare e sociale, la promozione della loro autonomia. Si intendono compresi nel servizio in argomento gli interventi rivolti ai portatori di handicap e soggetti con disagio sociale, indipendentemente dalla fascia di età.

In conformità con la normativa vigente e con il proprio programma di intervento, l'Ente considera prioritaria la progettazione e l'attivazione di servizi finalizzati alla permanenza al domicilio delle persone con ridotta autonomia, articolando progetti individualizzati di intensità assistenziale variabile. Dal momento che gli interventi si attivano nel contesto della persona, ciò presuppone il coinvolgimento anche dei familiari, conviventi, vicinato, volontariato e dei vari servizi del territorio che possono costituire una risorsa attiva o attivabile per il mantenimento della persona a domicilio. L'Assistenza Domiciliare si connota quindi quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto alle risorse personali e familiari dell'utente, di cui l'operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, la Stazione appaltante ha posto come proprio obiettivo prioritario il potenziamento di modalità assistenziali che favoriscano la permanenza dei soggetti al domicilio attraverso una strategia di sviluppo della componente territoriale dell'assistenza.

Con deliberazione dell'Organo Esecutivo l'Ente ha delineato l'inclusione nell'appalto del Servizio di Domiciliarità Permanente di un nuovo servizio denominato "Servizi Innovativi e di Comunità", dedicato a progettualità specifiche - a valere su bandi europei, regionali, di fondazioni – con impiego di prestazioni da parte di Operatori Socio-Sanitari per lo sviluppo di comunità e di ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini.

Si introduce pertanto e si richiede un approccio basato sul welfare di comunità, come sintesi teorica e pratica per un modello di assistenza volto a realizzare una presa in carico attiva che coinvolga tutte le risorse disponibili nella comunità, siano esse di tipo formale che informale.

Stante gli indirizzi innovativi sopra descritti, il presente capitolato intende disciplinare le prestazioni offerte dal Servizio di Domiciliarità Permanente perseguendo le seguenti finalità:

- favorire la permanenza nel proprio contesto di vita ai cittadini in situazione di fragilità o in condizioni di non autosufficienza/disabilità;
- sostenere, indirizzare e sollevare, nel lavoro di cura, le famiglie caregivers;

- prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, favorendo il miglioramento della qualità della vita in generale;
- fornire risposte flessibili e personalizzate garantendo l'integrazione e il coordinamento operativo con le reti formali e informali presenti sul territorio (ASL, presidi ospedalieri e sociali, associazionismo).

## PARTE I –DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida del Servizio Domiciliarità Permanente compreso nell'allegato IX del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, CIG 8342300BBB - CPV 85311100-3 (Servizi di assistenza sociale per persone anziane).

### ART. 2

#### DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI

Il contratto ha durata di anni due, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di verbale di avvio del servizio, se anteriore alla stipulazione.

L'Impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici si specificano le seguenti opzioni di modifica del contratto:

a) allo scadere del contratto, permane l'obbligo dell'appaltatore di proseguire nello svolgimento del servizio, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, sino all'individuazione da parte della stazione appaltante del nuovo affidatario;

b) è facoltà della Stazione appaltante richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara;

c) a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'Appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta;

d) si specifica che la revisione prezzi **non sarà ammessa** in relazione ai costi derivanti dal recente rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, **di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica**;

e) all'Appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivi e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario – socio-educativo strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi. Detti importi, cumulati all'importo

originario, saranno comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 35, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici.

### **ART. 3**

#### **IMPORTO E COMPUTO DEL MONTE ORE ANNUO PRESUNTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIARITA' PERMANENTE**

L'ammontare dell'appalto a base di gara è pari ad € **523.531,184** di cui €435.280,80 quali costi di manodopera, oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso quantificati in € 394,26, nonché IVA ai sensi di legge.

Il monte ore di prestazioni è stimato in:

- SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI A VALENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA ore 16.672;
- SERVIZIO DI SUPPORTO DEI GRUPPI APPARTAMENTO ORE 1.768;
- SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' ORE 5.000.

Potrà essere modificata la distribuzione delle ore sopra riportate sulla base degli effettivi bisogni riscontrati. I suddetti monte ore definiscono il numero massimo di ore che l'Ente richiede per l'espletamento del servizio. Si precisa tuttavia che la Stazione appaltante riconoscerà e liquiderà all'Aggiudicatario solo le prestazioni effettivamente erogate.

A tal fine sono computate esclusivamente le ore di servizio con l'utenza; l'offerta formulata dall'appaltatore del servizio si intende comprensiva di ogni ulteriore onere connesso quali ad esempio i tempi di spostamento per la realizzazione degli interventi ed eventuali rimborsi spese, per la documentazione, il lavoro di équipe, la formazione, la gestione, l'organizzazione e il coordinamento dei servizi, gli oneri assicurativi e aziendali.

Per eventuali interventi da attivarsi nei Comuni di Briga Alta, Alto e Caprauna, verrà applicato un incremento del 30% sul costo orario in considerazione dei rilevanti tempi di accesso.

Si precisa che per le prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium" sarà riconosciuto esclusivamente il tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza.

Per eventuali interventi da attivarsi, a richiesta del Committente, in Comuni esterni all'ambito (es. accompagnamento di utenti in presidi ospedalieri), verranno riconosciuti nel tempo lavoro i tempi di spostamento, previa specifica autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di riferimento.

## PARTE II –SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

### ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI A VALENZA SOCIO-SANITARIA interventi a competenza condivisa fra l'Unione e l'A.S.L. CN1 – Distretto CUNEO SUD-EST. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti e domiciliati (nei casi di A.D.I.) nei Comuni dell'ambito territoriale. Il complesso delle prestazioni è rivolto prioritariamente ad anziani in situazione di non autosufficienza. Sono altresì ammissibili persone adulte in situazione di disabilità e minori con problematiche socio-sanitarie e/o di protezione e tutela. E' necessaria la preliminare valutazione da parte della competente Commissione socio-sanitaria integrata.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIALE a esclusiva competenza dell'Unione. Sono destinatari del servizio, cittadini anziani/adulti in situazione di fragilità per isolamento e/o insufficiente rete parentale/amicale che manifestino bisogno di supporto e accompagnamento relazionale e logistico, a sostegno dell'autonomia e del benessere.

SERVIZIO DI SUPPORTO DEI GRUPPI APPARTAMENTO sono destinatarie le persone assistite dal Dipartimento di Salute Mentale dell'A.S.L. CN 1 e domiciliate nei Gruppi Appartamento ubicati nei Comuni di cui all'art. 5, per cui sia individuata l'utilità di un progetto di sostegno nel contesto abitativo, volto al rafforzamento delle autonomie personali, su richiesta del Centro di Salute Mentale.

SERVIZI INNOVATIVI E DI COMUNITA' sono introdotti come voce specifica nel presente capitolato a seguito delle linee di indirizzo dell'organo esecutivo dell'Ente che li ha individuati come elementi innovativi dell'appalto.

Essi sono rivolti a diversi target di popolazione a seconda del progetto da cui sono finanziati. Il lavoro di comunità prevede la partecipazione a progetti specifici ed attività promossi dall'Ente anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o soggetti del terzo settore.

I servizi innovativi e di sviluppo di comunità sono riferiti a specifiche proposte progettuali elaborate in base a criteri definiti da bandi europei, nazionali, regionali, comunali o di fondazioni bancarie, altri Enti privati, ecc. Sono legati ad eventuali progetti che potranno essere finanziati anche da enti terzi e verranno eventualmente attivati in base al finanziamento accordato previa determinazione di avvio del progetto stesso.

A titolo esemplificativo il Servizio potrà prevedere, su richiesta dell'Ente, l'eventuale erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto "Home Care Premium" e prestazioni di assistenza domiciliare/servizi di prossimità nell'ambito di progetti specifici realizzati in collaborazione con l'ASL CN 1, nonché relativamente all'implementazione dei Patti di Inclusione previsti dal Reddito di Cittadinanza.

## **ART. 5 AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è individuato nei trentasei Comuni aderenti alla gestione associata di seguito riportati:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Igliano, Garessio, Gottasecca, Leseugno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

Su richiesta dell'Ente, il Servizio potrà essere esteso ad utenti domiciliati in Comuni diversi da quelli dell'attuale bacino territoriale per i quali l'Unione Montana garantisce le prestazioni.

## **ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI DOMICILIARITA' PERMANENTE**

Compete al Servizio Sociale l'individuazione dei beneficiari, acquisite le valutazioni di competenza degli organismi dell'A.S.L. CN 1 preposti alla valutazione, se il progetto di presa in carico ha una componente sanitaria, in accordo con la persona assistita e la sua famiglia.

L'Aggiudicatario individua un Responsabile Tecnico per la realizzazione del presente progetto con le caratteristiche di cui al successivo art. 8 con compiti di:

- coordinamento organizzativo (compresa l'assunzione di decisioni immediate riguardanti la soluzione di problemi connessi allo svolgimento del servizio);
- supporto tecnico agli operatori impiegati nel servizio;
- adempimento puntuale e regolare di quanto attiene la documentazione richiesta;
- raccordo sistematico con il Servizio Socio-Assistenziale
- partecipazione, previa richiesta del Servizio Socio-Assistenziale ad incontri con rappresentanti di Enti o Associazioni del Territorio, finalizzati ad attività di lavoro di comunità e di implementazione del lavoro di rete con le risorse del territorio.

Il Responsabile Tecnico individuato dall'Aggiudicatario, o suo sostituto in caso di assenza, dovrà essere sempre raggiungibile nella fascia oraria di erogazione del servizio.

L'Unione si riserva la facoltà di prevedere un Responsabile Tecnico per ciascun Servizio previsto all'art. 3. Saranno concordate riunioni bimestrali di monitoraggio per verificare l'impalcatura organizzativa, i carichi di lavoro e gli strumenti metodologici adottati. Il Direttore del Distretto o suo delegato ha facoltà di intervenire.

Gli interventi sono quelli previsti dal profilo professionale O.S.S. della Regione Piemonte con la D.G.R. n. 46 – 5662 del 25.03.2002 con riferimento alla D.G.R. 41-5952 del 7.05.2002 e alla D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003. La presa in carico delle situazioni prevede quale metodo di lavoro l'utilizzo del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) come strumento che, a partire dalla rilevazione dei bisogni della persona per la quale si attiva il servizio, configura obiettivi, tipologia di interventi, frequenza, tempi, modalità di verifica. Il PAI viene redatto in

collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di aiuto e deve essere costantemente aggiornato.

I progetti potranno essere modificati previo accordo/consenso tra le parti nell'ottica del cambiamento favorevole alla qualità del servizio, sulla base di proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ritenute congrue e autorizzate dal Servizio Socio-Assistenziale.

Ogni intervento è avviato a seguito di formale comunicazione da parte del Servizio Socio-Assistenziale.

L'attivazione del servizio prevede le seguenti fasi:

- 1) Il Responsabile individuato dall'Unione trasmette il Progetto Individualizzato socio-sanitario o socio-assistenziale, contenente gli obiettivi, le prestazioni, il monte-ore, le fasce orarie di erogazione e i tempi di verifica.
- 2) Il Responsabile individuato dall'Aggiudicatario trasmette entro 30 giorni al Responsabile individuato dall'Unione il P.A.I. elaborato.
- 3) L'Aggiudicatario attiva il Servizio entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione – ad eccezione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata che verrà attivato entro le 24 ore successive alla segnalazione da parte dell'Ente.
- 4) Il Responsabile individuato dall'Aggiudicatario trasmette entro i successivi 30 giorni, la verifica del P.A.I. da effettuarsi entro i tempi stabiliti dal P.A.I. stesso.
- 5) Il Responsabile individuato dall'Unione può richiedere in qualsiasi momento l'esibizione dei diari da redigersi su specifiche situazioni stabilite dall'Ente appaltante e della documentazione relativa a ciascun utente, nonché l'aggiornamento dei P.A.I.

In condizioni di particolare urgenza il Servizio Socio-Assistenziale potrà richiedere all'Appaltatore di attivare immediatamente interventi domiciliari con riserva di concordare successivamente il piano individuale. Allo stesso modo, per gli utenti già in carico, l'Appaltatore in presenza di situazioni di emergenza potrà modificare il piano di intervento avvertendo appena possibile il Servizio Socio-Assistenziale.

## **ART. 7 ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

- **Servizio di cure domiciliari a valenza sociale e socio-sanitaria.** Tali prestazioni dovranno essere articolate nell'ambito della fascia oraria: 7,30-21,30 in tutti i giorni dell'anno, compreso sabato e festivi. L'intervento è avviato a seguito di comunicazione del Servizio Socio-Assistenziale che provvede all'invio all'Aggiudicatario del Progetto Individualizzato. Salvo A.D.I. - da attivarsi entro 24 ore - gli interventi devono essere attivati di norma entro 5 giorni dalla richiesta del Servizio Socio-Assistenziale. Per motivate situazioni, è prevista l'attivazione del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Convenzione con l'A.S.L. CN 1 per la gestione delle attività socio-sanitarie integrate. I rapporti con i destinatari del servizio e i loro familiari per le ammissioni/dimissioni e la compartecipazione al costo del servizio sono gestiti unicamente dal Servizio Socio-Assistenziale.



Si richiede all'Aggiudicatario, in caso di interventi rivolti ai minori, di individuare almeno due operatori con esperienza e formazione specifica.

- **Servizio di supporto dei Gruppi Appartamento.** Come da convenzione stipulata con il Dipartimento di Salute Mentale anni 2018/2020 è prevista l'erogazione di 17 ore settimanali da dedicare a progetti assistenziali a supporto di singoli ospiti dei Gruppi Appartamento in Ceva. Per la gestione delle attività, si rinvia alla Procedura Allegato 1) al presente Capitolato di Oneri.

Il Committente ha facoltà di effettuare controlli sul lavoro svolto dagli operatori dell'Aggiudicatario verificando il rispetto degli orari autorizzati, inizio e durata delle prestazioni e la qualità delle attività realizzate.

Con cadenza bimestrale verrà organizzata una riunione di coordinamento tra il Responsabile della committenza ed il Responsabile dell'aggiudicatario con l'équipe degli operatori, dove verranno presentate eventuali problematiche relative allo svolgimento del servizio, criticità sulla casistica in carico e presentati eventuali nuovi casi

Eventuali orari al di fuori delle fasce sopraindicate dovranno essere autorizzate dal Responsabile individuato dall'Unione.

E' necessaria la disponibilità ad effettuare, per situazioni che presentino esigenze particolari e/o urgenza, interventi anche in orari diversi. Tali situazioni non potranno comportare oneri aggiuntivi per l'Ente rispetto a quelli previsti per l'espletamento del servizio ordinario.

## **ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico del Soggetto aggiudicatario, per i Servizi oggetto dell'affidamento, tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato del Servizio. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- utenza telefonica;
- materiale di consumo e piccole attrezzature;
- tutta la dotazione strumentale necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.

## **PARTE III - PERSONALE**

### **ART. 9**

#### **GESTIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario è tenuto per il proprio personale al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo il C.C.N.L. di riferimento, normativi, previdenziali e assicurativi del settore e, a richiesta dell'Ente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi. L'Aggiudicatario all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione e in ogni caso di sostituzione di personale deve trasmettere al Servizio Socio-Assistenziale il nominativo, copia degli attestati di qualificazione ed il curriculum del personale assegnato al servizio. L'Aggiudicatario si impegna a garantire l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto dell'appalto esclusivamente tramite i seguenti operatori:

- Responsabile Tecnico addetto alla gestione del servizio e ai rapporti con l'Ente appaltante, da individuarsi fra le seguenti figure professionali: Assistente Sociale in possesso del titolo di laurea e iscrizione all'Albo A o B degli Assistenti Sociali o Educatore Professionale in possesso dei titoli per l'esercizio della professione indicati all'art. 32 della L.R. 1/2004, con documentata esperienza almeno triennale nella programmazione e organizzazione di servizi attinenti al settore dei servizi sociali;
- Operatori in possesso dell'attestato di qualifica di O.S.S. (D.G.R. 46-5662 del 23.03.2002). Il numero degli O.S.S. preposti dovrà essere idoneo a garantire il servizio richiesto.

Qualora l'Aggiudicatario sia una Cooperativa Sociale, l'inquadramento previsto per il personale O.S.S. sarà in categoria C2.

L'Aggiudicatario dovrà prevedere idoneo piano formativo e di supervisione per il personale adibito al servizio (per almeno 10 ore annue retribuite) e assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e di automezzi dotati di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza dell'utente.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire in modo continuativo il Servizio richiesto. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza, l'Aggiudicatario organizza gli interventi del proprio personale in modo da assicurare di norma la minor rotazione possibile. Assicura comunque la sostituzione immediata degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e previo periodo di affiancamento per almeno 7 giorni. Sono a carico dell'Aggiudicatario i costi delle ore di compresenza del personale necessarie alla conoscenza dell'utenza. Dei nominativi dei sostituti e dei relativi titoli formativi l'Aggiudicatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ente.

L'Aggiudicatario si impegna a sostituire i propri dipendenti dal primo giorno di assenza, anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, etc.) per gli interventi a favore di minori, di anziani non autosufficienti e disabili classificati essenziali ai sensi della D.G.R. 51/2003, con personale di pari professionalità e idoneo alla sostituzione. Inoltre ai sensi della L.

146/1990 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" è altresì necessario garantire la presenza del personale per il mantenimento dei servizi essenziali di cui sopra in caso di sciopero.

L'Aggiudicatario dovrà fornire a ciascun lavoratore occupato nel servizio affidato, un tesserino di riconoscimento munito di fotografia e comprovante il rapporto di lavoro con la ditta appaltatrice. Tale tesserino deve contenere nome e ragione sociale della ditta appaltatrice e deve essere esibito dal lavoratore in servizio. L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire il personale di vestiario adeguato e di guanti per la pulizia e per le prestazioni di igiene personale (monouso, etc.) e di ogni altro dispositivo necessario per l'espletamento delle mansioni e la garanzia della sicurezza.

Al personale individuato è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o familiari, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopraccitati, accertata dall'Ente dà facoltà a quest'ultimo, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Ente può ricusare motivatamente un operatore proposto dall'Aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione, previa opportuna contestazione all'Aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni. Il personale della Ditta appaltatrice, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti, del personale dell'Ente e di chiunque con cui venga a contatto.

Gli operatori devono essere idoneamente coperti dal punto di vista assicurativo per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni. L'Aggiudicatario garantisce l'attuazione delle necessarie riunioni di lavoro in orario retribuito degli operatori nonché l'aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione. Esso utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale per cui garantisce l'osservanza del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra l'Ente appaltante e il personale della Ditta appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti il servizio di cui trattasi: pertanto l'Unione Montana risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore e i propri dipendenti ed è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

L'Appaltatore si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale, sia dipendente che socio lavoratore della ditta appaltatrice, che risulta già operante presso l'Appaltatore nell'attività oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale da parte dello stesso.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'ultima parte del comma precedente l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà, prima dell'assunzione dello stesso, garantire attraverso il proprio personale un periodo di affiancamento a quello della ditta uscente, senza maggiori oneri a carico dell'Unione Montana, al fine di favorire la continuità assistenziale.

La Ditta appaltatrice dovrà necessariamente verificare che il personale sia nelle condizioni previste dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 e relativa circolare dell'11.04.2014. Gli operatori non devono aver riportato nessuna condanna per i reati di cui agli articoli 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere per il personale che impiegherà il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 313 del 14.11.2002.

L'Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne l'Unione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'Unione risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Unione appaltante.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'Appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta l'Unione riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Unione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso l'Unione provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Unione entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

## **ART. 10**

### **CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

- Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali;
- L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
- La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
- La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

## **ART. 11**

### **SICUREZZA**

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Ente potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

- a) l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
  1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore;
  2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  3. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

4. i pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) l'avvenuta formazione in occasione di:
1. assunzione;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
  4. dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- d) l'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego.
- e) l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
- f) la movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta;
- g) l'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici.

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:

1. le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
2. le misure igieniche da osservare;
3. la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

Per il servizio del seguente capitolato sono state riscontrate interferenze nell'attività svolta nei Gruppi Appartamento.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze sono stati determinati nel DUVRI allegato che è stato redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, ed è composto da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà OBBLIGATORIAMENTE integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare in ogni caso lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di infortunio, di igiene e di sicurezza sul lavoro ed impegnarsi altresì ad adottare a proprie spese tutti gli accorgimenti, mezzi ed indumenti protettivi previsti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Aggiudicatario dovrà comunicare per scritto, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Datore di lavoro e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

## **ART. 12**

### **TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE n. 679/2016 la Ditta appaltatrice con la firma del contratto verrà nominata responsabile del trattamento dei dati, la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante.

Il Responsabile del Trattamento si impegna (art. 28 par. 3 Regolamento UE 2016/679) a:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in questa circostanza il Responsabile del Trattamento informa tempestivamente il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento e nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- in particolare, qualora il Responsabile tratti dati oggetto di richiesta di portabilità, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di rispondere a detta richiesta;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art. 33 e 34 Regolamento UE 679/2016. In caso di violazione dei dati personali il Responsabile del trattamento informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 12 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione;
- assistere il Titolare del trattamento nelle attività relative alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva (artt. 35, 36 Regolamento UE 2016/679), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

#### **MISURE DI CONTROLLO**

La Ditta appaltatrice si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo. Contribuisce alle attività di revisione, ispezione e audit realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

#### **MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa adeguate per soddisfare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

La Ditta appaltatrice si impegna ad adottare le misure di sicurezza espressamente previste all'art. 32 Reg. UE n. 679/2016. In particolare:

- si impegna a osservare le disposizioni che vengono impartite dal Titolare, ad attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, nonché di assistere tempestivamente gli interessati che presentino richieste inerenti l'esercizio dei loro diritti informando tempestivamente il Titolare del trattamento di tali richieste;
- predispone e aggiorna un sistema di sicurezza adeguato;
- si attiene solo ai trattamenti previsti dal presente contratto, salvo che in presenza di obblighi di legge.

#### SUB RESPONSABILI

Il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare le condizioni per ricorrere a un altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 2 e par. 4 Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile del trattamento non ricorrerà a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta specifica del Titolare del trattamento. Il sub-responsabile sarà chiamato a sottoscrivere, nei confronti del responsabile del trattamento, un accordo che rispetti le misure tecniche e organizzative poste dal presente accordo.

#### REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

In qualità di Responsabile del trattamento, per i suddetti trattamenti, la Ditta appaltatrice si impegna a tenere e aggiornare i registri del trattamento di cui all'art. 30 Regolamento UE n. 679/2016 nelle forme e con i contenuti indicati dalla disposizione citata.

Il personale della la Ditta appaltatrice deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana. approvato con deliberazione di Giunta n. 141 del 23/12/2015.

I dati personali, devono essere quindi custoditi in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.



## **PARTE IV – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

### **ART. 13**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore, con effetti dalla data di avvio del Servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Infortuni che potessero colpire gli utenti del Servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a. danni a cose di terzi da incendio;
  - b. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
  - c. danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
  - d. danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.
  - e. Espresa inclusione – nella qualifica di "terzo" – dell'Unione.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'appaltatore.

#### **ART. 14 CLAUSOLA DI MANLEVA**

Le Parti convengono che la Stazione appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

## **PARTE V – CONTROLLI E PENALITA'**

### **ART. 15**

#### **VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO**

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti dell'Ente o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con l'Ente medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

L'Ente si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dall'Ente che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile del Servizio dell'appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della sede assegnata, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

### **ART. 16**

#### **INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'inosservanza degli obblighi contrattuali accertata dagli Uffici dell'Unione Montana verrà notificata all'Appaltatore mediante apposito atto di contestazione.

L'Aggiudicatario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica, mentre trascorso inutilmente tale termine o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente articolo.

Per ogni infrazione alle norme contrattuali, si applica con semplice atto amministrativo previa contestazione, una penalità sul compenso contrattuale da un minimo di euro 50,00= ad euro 500,00= rapportata alla gravità dell'evento, descritti qui di seguito in via esemplificativa:

- o ritardo nell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato rispetto alla data stabilita: € 200,00 per ciascun giorno di ritardo nell'inizio del servizio;
- o mancata erogazione del servizio per cause imputabili all'impresa (compreso mancata sostituzione dell'operatore assente entro i termini stabiliti): € 50,00 per ciascuna ora non erogata;
- o mancato rispetto degli orari stabiliti con variazione non giustificata (in entrata/uscita) pari o superiore a 30 minuti: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancato utilizzo del materiale mono-uso: € 50,00 per ciascun evento riscontrato;
- o mancata trasmissione all'Ente aggiudicatario dei documenti progettuali stabiliti dal presente Capitolato entro i tempi stabiliti e senza che sia intervenuta preventiva e motivata comunicazione: € 50,00 per evento riscontrato;
- o comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza: da € 100,00 a € 500,00 per ogni singolo evento riscontrato in base alla gravità dell'infrazione. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 volte, comporterà l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Ente si rivarrà sulla cauzione;
- o altre inadempienze che possono compromettere gravemente l'erogazione del servizio: fino a € 500,00 motivata in base alla gravità dell'infrazione.

Dopo la terza infrazione maturata nel corso del medesimo anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'aggiudicatario di richiedere indennizzi di qualsiasi sorta. In caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, l'Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Appaltatore e/o per applicazione del presente articolo l'Unione tratterà l'importo della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) abituale deficienza o negligenza del Servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il Servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Ente;
- c) quando l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Ente sarà tenuto a corrispondere all'Appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del Servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà all'Unione da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nel caso in cui nel corso del contratto l'Ente accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questo fisserà un congruo termine entro il quale la Ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dall'Unione.

## **PARTE VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 17**

#### **PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, VERIFICA E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e a trasmettere al Servizio Socio-Assistenziale il PAI relativo a ciascun utente preso in carico.

Inoltre deve predisporre entro il giorno 10 di ogni mese la seguente documentazione:

- Rendiconto delle prestazioni giornaliere effettuate con l'utente e relativo orario, su appositi moduli sottoscritti dal beneficiario e/o familiare
- Rendiconto mensile con indicazione del mese di riferimento, dei nominativi dei beneficiari dei servizi e del totale delle ore a diretto contatto con l'utenza nei limiti dell'art. 3 del capitolato d'onori
- Verbali delle riunioni periodiche svolte tra Responsabile tecnico dell'appaltatore e il Responsabile tecnico individuato dall'Unione.
- Verbali degli incontri d'équipe con i Servizi Sanitari e con le Istituzioni del territorio coinvolte nella presa in carico.

Sarà cura della Ditta appaltatrice predisporre una relazione annuale di verifica sulla realizzazione del progetto complessivo di servizio con valutazioni e proposte migliorative entro il 30.04 di ciascun anno a partire dal 2021.

### **ART. 18**

#### **PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate, avverrà previa attestazione di regolarità del competente Responsabile individuato dall'Unione Montana

Alla fattura dovrà essere allegata:

- il monte-ore mensilmente erogato;
- il Rendiconto delle prestazioni giornaliere effettuate con l'utente e relativo orario, su appositi moduli sottoscritti dal beneficiario e/o familiare

Sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 art. 3. L'Appaltatore dovrà inserire in ogni contratto derivante dal presente contratto analogo clausola ai fini dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 art.3.

Qualora l'Aggiudicatario non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il conseguente contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 19**

#### **SPESE DI GARA E DI CONTRATTO**

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 1.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

### **ART. 20**

#### **MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito della spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

### **ART. 21**

#### **RECESSO DAL CONTRATTO**

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

**ART. 22**  
**INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

**ART. 23**  
**DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

**ART. 24**  
**FORO COMPETENTE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Cuneo.

**ART. 25**  
**RINVIO DINAMICO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

**ART. 26**  
**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è la UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec [unimontceva@legalmail.it](mailto:unimontceva@legalmail.it) - tel. 0174/705600



Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo:

Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo, 12 – 12084 Mondovì (CN) - Telefono 01741920679 cell.3452303416 - email [dpodanieladadone@gmail.com](mailto:dpodanieladadone@gmail.com) – PEC [dadonedaniela@legalmail.it](mailto:dadonedaniela@legalmail.it)

Responsabile Unico del Procedimento è **Greta Giuria** e-mail: [greta.giuria@vallinrete.org](mailto:greta.giuria@vallinrete.org)